

CONVENZIONE TRA "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)" E "FEDERAZIONE LAVORATORI AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE (FLAEI)" PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULLE PRESTAZIONI EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92.

L'anno 2014, il giorno 8 del mese di agosto, in Roma,

tra

Dott. VITTORIO GUERRIERO CONTI, nato a Lovere (BG) il 25 ottobre 1942, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di **Commissario Straordinario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** - Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 - in virtù del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2014 e, come tale, suo legale Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

MANCUSO SALVATORE, giurista, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di **"FEDERAZIONE LAVORATORI AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE (FLAEI)"**, con sede in Roma, Via Salaria n. 83, codice fiscale 80201590587, giusta procura speciale in data 28 maggio 2014, che il comparente dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
(in appresso anche "FLAEI-CISL" o, congiuntamente a INPS, le "Parti");

VISTI

- l'art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- le note n. 20288 del 26 settembre 2013 e n. 14034 del 27 settembre 2013, con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali estende alla prestazione di cui alla legge n. 92/2012 il convenzionamento previsto dalla legge n. 223/91, previa verifica dei requisiti delle Associazioni richiedenti;
- l'accordo aziendale del 6 settembre 2013;
- il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
- le note n. 26195 dell' 11 dicembre 2013 e n. 18660 del 27 dicembre 2013 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- la determinazione del Commissario Straordinario dell'INPS n. 50 del 17 aprile 2014;





CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto.
- che l'attività di convenzionamento dell'INPS ai fini della riscossione dei contributi sindacali e associativi sulle prestazioni erogate dall'Istituto avviene previa apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto

I titolari delle prestazioni di cui al comma 1, art. 4 legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla FLAEI-CISL, Organizzazione stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sulle prestazioni che l'Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.

Art. 2 Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali di cui al precedente art.1 sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di prestazione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione destinataria della suddetta quota.

Art.3 Determinazione della quota del contributo associativo

La misura del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa, in misura uguale per tutti gli iscritti. Sarà cura della FLAEI-CISL comunicare tale misura all'INPS - Direzione centrale Organizzazione - nonché ogni eventuale, successiva variazione. Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

Art. 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione a effettuare la trattenuta, di cui all'art.1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all'INPS.



La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega sarà trasmessa all'INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d'invio telematico della domanda di prestazione.

La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS.

Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto.

L'Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato.

Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.

Art. 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e la FLAEI-CISL, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della domanda ed alla comunicazione all'Organizzazione competente.



[Handwritten signature]

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all'Art. 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

Art.6
Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all'Organizzazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle prestazioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle prestazioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione risulti inferiore ad Euro 50, l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato



dalla FLAEI-CISL, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione.

Art7 Costi

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.

Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di cui alla presente convenzione sono stati individuati dall'Istituto, con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, i seguenti costi, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013:

Attività	Tariffa
- Nuova delega su domanda di pensione	€ 0,04
- Nuova delega su pensione esistente	€ 0,74
- Revoca delega telematizzata	€ 0,74
- Variazione (revoca + acquisizione nuova delega)	€ 1,48
- Gestione delega	€ 0,04

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali viene trattenuto di norma sul versamento del mese di dicembre.

Art.8 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione i dati delle deleghe sindacali su prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.



L'Organizzazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all'Organizzazione di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle prestazioni in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di prestazione, deleghe revocate, nuove deleghe su prestazioni esistenti, prestazioni eliminate, prestazioni trasferite su sede INPS diversa.

La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art.9

Clausola di salvaguardia

L'INPS s'intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto s'intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori della Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nel quale risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statuari,



nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione.

Art. 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

Art. 11

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per ulteriori tre anni, su richiesta dell'Organizzazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di richiesta la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'Organizzazione si impegna ad aggiornare, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto le proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.



[Handwritten signature]

Art. 12
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Art. 13
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto:

Roma, 8 agosto 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'INPS

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
FLAEI-CISL

Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Guerriero Conti



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Organizzazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: art. 1 (Oggetto), art. 4 (Gestione delle deleghe), art. 5 (Revoca della delega), art. 6 (Modalità di versamento delle quote associative) art. 7 (Costi), art. 9 (Clausola di salvaguardia), art. 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali) art. 11 (Entrata in vigore, durata e recesso), art. 12 (Foro competente).

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FLAEI-CISL





Il sottoscritto DE MASI CARLO,
in qualità di Segretario Generale e dunque legale
rappresentante alla sottoscrizione di convenzioni con l'INPS di Federazione
Lavoratori Aziende Elettriche Italiane-CISL, codice fiscale 80201590587

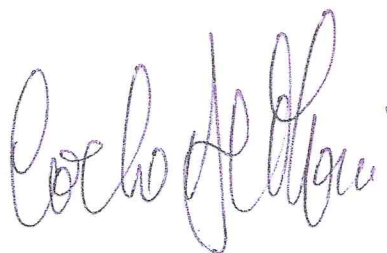
CONFERISCE A

MANCUSO SALVATORE,

PROCURA SPECIALE

a sottoscrivere in nome, per conto e nell'interesse della predetta associazione
la seguente convenzione: convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane-CISL per la
riscossione dei contributi di isopensione.

Roma, 28 Maggio 2014



Documenti da allegare:

- 1) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale che conferisce la procura;
- 2) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto a cui viene conferita la procura.